

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

Il settore “concorrenza e Aiuti di Stato” viene rappresentato, allo stato attuale, da numero 2 procedure di infrazione, riguardanti presunte violazioni delle norme di diritto comunitario.

Le procedure in oggetto sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007. Tuttavia, essi si collocano già in corrispondenza di passaggi avanzati della fase “contenziosa” ex art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

La procedura 2006/2456, precisamente, si trova allo stadio dell'avvenuto invio del “parere motivato” ai sensi dell'art. 228 TCE. Pur non essendo più ammessa, nell'attuale sequenza di cui all'art. 260 TFUE (corrispondente a quella ex art. 228 TCE), la categoria di un “parere motivato” analoga a quella della fase precontenziosa, è evidente che la procedura in questione può comunque ritenersi pervenuta ad un posizionamento immediatamente precedente all'inoltro del Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia. Ove la Commissione proceda in tal senso, verranno avanzate richieste di sanzioni pecuniarie nei confronti della Repubblica italiana. L'eventualità che tali misure afflittive vengano concesse, del resto, risulta altamente probabile. Infatti, la possibilità di composizione della controversia è messa a repentaglio dalla circostanza per cui il recupero integrale degli aiuti erogati, in tempi brevi, risulta problematico, dal momento che i giudici italiani, di fronte ai quali sono state impugnati gli ordini di restituzione, hanno concesso in molti casi la sospensiva dei provvedimenti contestati. L'applicazione di sanzione pecuniaria nei confronti dell'Italia, dunque, verrebbe ad attenuare l'effetto positivo del futuro rientro degli “aiuti” nelle casse dello Stato.

Circa la procedura n. 2007/2229, invece, la Commissione ha già esperito il “ricorso” alla Corte stessa, ai sensi dell'art. 260 TFU, iscritto nel Registro della Corte in data 3 dicembre 2009. Con tale atto, la Commissione chiede che la Repubblica italiana - per non aver eseguito la precedente sentenza con la quale si dichiarava l'inottemperanza dello Stato italiano agli obblighi comunitari risultanti dalla decisione 2000/128/CE (che dichiarava illegittimi gli aiuti erogati e quindi da recuperarsi) – venga condannata al pagamento di gravose sanzioni pecuniarie, articolate in una penalità giornaliera ed in una distinta somma forfettaria.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	RC ex 260 C- 99/02	Si
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero Aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	PM ex 228 TCE C- 207/05	Si

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con cui la Corte di Giustizia ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale decisione dichiarava illegittimi gli aiuti, erogati dallo Stato per incentivare l’occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi, in seguito, in contratti a tempo indeterminato. Le autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, godendo della sospensione automatica della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Stato della Procedura

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel Registro della Corte, un Ricorso ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell’importo degli “Aiuti” erogati. Al riguardo, l’INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l’eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l’Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l’applicazione: di una penale di € 285.696,00, giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744, 00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la non completa esecuzione della sentenza C- 207/05, emanata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ex art. 226 TCE (attualmente art. 258 TFUE), che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli Aiuti di Stato (dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE), concessi in favore di imprese esercenti servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, in parte sotto forma di prestiti a tasso agevolato e, per l'altra parte, in forma di esenzioni fiscali. Successivamente le autorità italiane fornivano i dati relativi ai recuperi effettuati ed in particolare precisavano che: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ammontavano a circa 6,8 milioni di euro, distribuiti presso 39 beneficiari già sottoposti, tutti, ad esecuzione forzata; b) gli aiuti concessi sotto forma di esenzioni fiscali ammontavano a 100 milioni di euro erogati in favore di 148 beneficiari. Si precisa, in proposito, che la difficoltà del recupero degli “aiuti” in questione riposa sull'attuale pendenza delle numerose relative impugnazioni di fronte agli organi giurisdizionali nazionali. Pertanto, allo scopo di superare la presente vertenza, il legislatore ha adottato il D.L. 8/4//2008, n. 59, convertito dalla L. n. 101/2008, i cui artt. 1 e 2 recano “Disposizioni sul recupero di Aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria”. Successivamente, sempre nella prospettiva di incoraggiare il completamento della procedura di recupero, il Governo ha emanato il D. L. 185/08 convertito dalla Legge n. 2/2009, il cui art. 24 dispone in proposito alla vicenda in oggetto. Infine, ad incentivo ulteriore della realizzazione dei recuperi, è opportuno menzionare il D. L. 135/2009, il cui art. 19, nel modificare l'art. 24 sopra menzionato del D. L. 185/08, prevede l'irrelevanza, ai fini del recupero, delle plusvalenze realizzate dall'ente al momento della trasformazione delle aziende di servizi pubblici locali in società di capitali, norma, quest'ultima, che potrebbe subire delle modifiche in sede di conversione in Legge del Decreto in questione. Si precisa, infine, che la Corte di giustizia, in data 11 giugno 2009, ha respinto i ricorsi con i quali alcune aziende destinatarie delle erogazioni pubbliche chiedevano l'annullamento della Decisione adottata in materia dalla Commissione in data 2003/193/CE. (Cause T-297/02, T301/02, T189/03).

Stato della Procedura

Il 31.1.2008 è stato adottato dalla Commissione un Parere Motivato ex art. 228 del TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti, il cui ammontare si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di Euro, sempre che si pervenisse ad un rientro dell'intera somma erogata. A fronte dell'aumento del gettito erariale potrebbero, tuttavia, configurarsi nuovi oneri, stante la circostanza per cui, ove non si addivenisse in tempo utile al recupero dell'intero importo degli aiuti, la Commissione intenterebbe un ricorso alla Corte di Giustizia, con il rischio di condanna dell'Italia e dell'irrogazione a suo carico di gravissime sanzioni pecuniarie.

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Appartengono al settore “energia” n. 7 procedure di infrazione, attivate a seguito della contestazione di presunte violazioni di diritto comunitario.

Tali procedure si attestano in corrispondenza della fase pre-contenziosa disciplinata dall’art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE): segnatamente, risultano posizionate allo stadio della “messa in mora” in numero di 4, a quello della “messa in mora complementare” in numero di una soltanto e alla fase del “parere motivato” in numero di 2.

Delle presenti procedure, solo una esplica effetti finanziari sul bilancio pubblico. La procedura n. 2006/2378, infatti, incide sulla finanza dello Stato in termini di maggiori spese, stante l’esigenza di movimentare le uscite necessarie al recepimento, nell’ordinamento interno, della direttiva 2002/91/CE, come imposto dal decreto di attuazione della direttiva stessa (art. 13, comma 3, del decreto legislativo 192/05).

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	MM	No
Scheda 2 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	MM	No
Scheda 3 2008/4661	Mancata notifica dell’adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	MM	No
Scheda 4 2008/2341	Direttiva 2004/8/CE relativa alla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia	MM	No
Scheda 5 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati Membri (Slovenia)	PM (decisione di ricorso)	No

Scheda 6 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MMC	Sì
Scheda 7 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2189 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, nonché negli Orientamenti ad esso allegati. Tale regolamento persegue lo scopo di garantire l'apertura alla concorrenza del settore delle forniture di gas, assicurando, pertanto, che i consumatori ottengano i servizi qualitativamente migliori.

In questa prospettiva operano, in particolare, le norme del Regolamento sopra menzionato che sono finalizzate a realizzare un obiettivo di “trasparenza”, attribuendo determinate attività, confacenti a detto scopo, ai gestori delle reti di trasporto del gas: questi, infatti, sono astretti ad obblighi di pubblicare aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, nonché su impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni. Al riguardo, risulta alla Commissione che tali obblighi pubblicitari non hanno, in Italia, ricevuto attuazione. I gestori, peraltro, non avrebbero adempiuto nemmeno agli obblighi informativi concernenti la pubblicazione di aggiornamenti quotidiani, circa i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità ed i flussi medi annui per i tre anni precedenti.

Infine, la Commissione rileva che l'Autorità istituita in Italia per l'Energia Elettrica ed il Gas, la quale avrebbe avuto l'obbligo, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento, di vigilare sul rispetto, da parte dei gestori del trasporto del gas, degli obblighi ad essi incombenti, come sopra descritti, ha omissso di esercitare il suo sindacato, concretando perciò un'ulteriore ipotesi di violazione del Regolamento predetto.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (regolamento elettricità) relativo alle condizioni di accesso al sistema di trasmissione dell’energia elettrica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1228/2003, rivolto a garantire, in rapporto al mercato dell’elettricità, condizioni di concorrenza fra imprese nazionali e transfrontaliere, mediante eliminazione di situazioni di monopolio a favore degli operatori interni. In particolare, la Commissione rileva la mancata applicazione degli artt. 7, 9 e 12 del Regolamento stesso e dei punti 1.9, 3.2, 3.5 e 5.7 degli Orientamenti ad esso allegati. Tali disposizioni, che la Commissione ritiene essere rimaste disattese dal Governo italiano, prevedono che gli Stati Membri ottemperino ad obblighi rivolti a creare le condizioni specifiche affinché il principio della libera concorrenza si realizzi, effettivamente, nel settore in questione: uno dei fattori fondamentali, a tale scopo, è la garanzia di trasparenza da parte dei gestori delle capacità, i quali, in proposito, sono vincolati dalla direttiva a fornire informazioni circa l'utilizzazione, che intendono fare, della capacità loro allocata. Inoltre debbono essere assicurati, da parte degli Stati Membri, meccanismi di gestione delle capacità di interconnessione, allo scopo di ottimizzare le possibilità di scambio transfrontaliero. La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l'altro, che l'autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia, la quale avrebbe dovuto in particolare vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario sopra menzionato, non ha operato efficacemente. L'Italia, peraltro, avrebbe approvato dei testi normativi che avrebbero illegittimamente esteso, oltre i limiti temporali stabiliti dalla direttiva in questione, il regime di “esenzione” per l'applicazione delle norme dirette a favorire l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21 ottobre 2005 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003).

Stato della Procedura

In data 25.06.2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/4661 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 8.1 della direttiva 98/34/CE, il quale prevede che ogni progetto di atto contenente una “regola tecnica” debba essere immediatamente comunicato alla Commissione. Si precisa che in base all'art. 1 della stessa direttiva, si intende per regola tecnica, fra l'altro, “una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto.....quali il livello di qualità e le proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni.....”.

Pertanto, la Commissione ritiene violato il citato art. 8, laddove alcune Regioni italiane hanno ommesso di notificare alla Commissione medesima, ai sensi di tale articolo, i progetti di alcuni atti da esse adottati e contenenti “regole tecniche” secondo la definizione di cui all'art. 1 della direttiva in questione.

In particolare, gli atti emanati dalle autorità italiane e non debitamente comunicati sono la decisione n. 156 della Regione Emilia Romagna, recante l'indicazione di requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici; la decisione n. 98 della Regione Piemonte, relativa alla tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di riscaldamento ambientale e di condizionamento; la legge n. 13 della Regione Piemonte, concernente la materia del rendimento energetico nell'edilizia.

Si precisa che, in virtù dell'art. 10 della direttiva 98/34/CE, gli atti che gli Stati membri adottano, in attuazione di atti comunitari obbligatori, vanno esenti dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, anche se contenenti norme e regole tecniche, in quanto riproducono un contenuto già sottoposto al controllo comunitario.

In proposito la Commissione sottolinea, relativamente alle norme regionali contestate, che queste ultime, pur essendo attuative di Direttive comunitarie – precisamente della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia, della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici; della Direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia – non rientrano nell'eccezione all'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 10, in quanto non possono definirsi adottate in conformità ad atti comunitari di tipo “obbligatorio”. Infatti le direttive menzionate presentano un contenuto obbligatorio soltanto in relazione all'indicazione dei fini da raggiungere, mentre lasciano al legislatore interno piena libertà in merito alla scelta dei mezzi confacenti a tali fini.

Stato della Procedura

In data 27 Novembre 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/2341 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 2004/8/CE, relativa alla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 2004/8/CE, rivolta ad incentivare la cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, la quale modifica la precedente direttiva 92/42/CEE.

Le censure elevate nei confronti della Repubblica italiana riguardano il mancato invio di alcuni dati concernenti la materia disciplinata dalla direttiva.

A tal proposito, l'art. 10, paragrafo 1, della direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati Membri, entro il 21 febbraio 2006, pubblichino una Relazione contenente risultati e valutazioni ai sensi dell'art. 9, relativi al quadro legislativo e regolamentare esistente in materia. Risulta alla Commissione l'omesso invio, da parte delle autorità italiane, della Relazione in questione. Inoltre, l'art. 10, paragrafo 2, prevede che, entro il 21 febbraio 2007 e, successivamente, ogni quattro anni, venga pubblicata una Relazione ulteriore che fornisca un aggiornamento dei progressi compiuti per aumentare la quota di cogenerazione ad alto rendimento. Anche con riguardo alla Relazione da ultimo citata, non sono pervenute informazioni da parte delle autorità nazionali italiane.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex art. 258 del TFUE**

“Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniente dalla Slovenia – Certificato d’origine”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE. Ai sensi di tale articolo, gli Stati Membri avrebbero dovuto, entro la scorsa data del 27 ottobre 2003, mettere a punto un sistema in cui la produzione di energia dalle cosiddette “fonti rinnovabili” (energia solare, eolica, combustione rifiuti, etcc.....) potesse essere garantita da strumenti indicati come “garanzie di origine”, rilasciate dalle rispettive autorità competenti di ciascun Stato Membro e tali da assicurare, con elevato grado di certezza, l'effettiva provenienza dell'energia da dette fonti. Inoltre, l'art. 4 della direttiva in questione sancisce che gli Stati membri sono tenuti al reciproco riconoscimento delle predette “garanzie di origine”. La direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta, in Italia, mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11, comma 10, prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati Membri vengano riconosciute in Italia. Tuttavia, la Commissione eccepisce che le autorità italiane, a dispetto del principio del mutuo riconoscimento dei certificati di cui sopra, abbiano per converso rifiutato le “garanzie di origine”, relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005 dall'estero, che erano state presentate, a riguardo, da società estere produttrici di nazionalità slovena, greca e francese. Con riferimento al caso della Slovenia, il Governo italiano ha addotto la circostanza per cui tale Stato Membro ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, che disciplina i requisiti delle stesse “garanzie di origine”, solo nel 2006, per cui, antecedentemente a tale data, l'energia, prodotta in Slovenia ed esportata, non poteva essere assistita da certificazioni che attestassero, in modo attendibile, l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili, mancando un'adeguata normativa di riferimento.

In risposta, la Commissione sostiene che la direttiva, mentre sancisce la regola dell'automatico riconoscimento, da parte di uno Stato Membro, delle “garanzie di origine” rilasciate in altro Stato Membro, intendendosi per tali solo quelle certificazioni che rispettano i requisiti di cui alla direttiva stessa, non stabilisce, simmetricamente, il principio dell'automatico rifiuto di altre attestazioni, facenti fede dell'origine dell'energia da fonti rinnovabili, rilasciate in modo conforme a sistemi e regole diverse dalla direttiva in argomento. La non riconoscibilità di tali diverse certificazioni potrà essere decisa soltanto caso per caso, escludendosi, pertanto, che possa essere affermata, a priori e in via generale, solo in quanto le medesime certificazioni sono fondate su una valutazione formulata prima dell'attuazione della direttiva nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 19.03.2009 è stato inviato un Parere Motivato, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale direttiva prevede che gli Stati Membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici”, a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Circa l'attuazione negli Stati Membri di tale articolo 7, la direttiva medesima prevedeva che tali Stati, ove non avessero avuto la disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti per l'applicazione dell'art. 7 entro il termine assegnato, sopra riferito, potessero chiedere alla Commissione una dilazione di tre anni. L'Italia si è avvalsa di tale proroga, ai fini dell'attuazione del suddetto art. 7, per cui il termine è stato prolungato sino al 4 gennaio 2009. Con nota del 2 febbraio 2007 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, il quale, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (che proponeva un'attuazione incompleta della direttiva in argomento), davano attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici.

Tuttavia, la Commissione rende noto di essere venuta a conoscenza del fatto che tali disposizioni, recanti attuazione dell'art. 7 della direttiva, sono state abrogate il 6 agosto 2008, con l'emanazione della legge n. 133, art. 35. Ne deriva che, a tutt'oggi la Commissione ritiene, non essendole pervenuta comunicazione del testo della legge n. 133 nè di alcun altro provvedimento relativo all'oggetto, che l'art. 7 non sia stato recepito nell'ordinamento italiano. Con ciò, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della direttiva, che impone agli Stati Membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, entro il 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 14/05/2009 è stata notificata una Messa in Mora Complementare ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Ai fini del superamento della procedura in oggetto, le Autorità italiane hanno non solo emanato il D.P.R. 59/2009 concernente il rendimento energetico nell'edilizia, ma anche il Decreto MISE del 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 6, comma 9 del D. Lgs 192/2005.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 7 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

“Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE), a cui le autorità italiane hanno dato seguito con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA